



ATTO PUBBLICO

COMPILATO DA

AVV. ILARIO BONDOLFI

NOTAIO PUBBLICO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
FONDAZIONE SOS PLANET**

Ilario Bondolfi, notaio del Cantone dei Grigioni, iscritto nel registro dei notai del Cantone dei Grigioni, in Coira, autentica per pubblico istrumento quanto segue:

Amedeo Clavarino, nato il 19 luglio 1956, non coniugato, cittadino italiano, residente in 7516 Maloja, Hotel Maloja Palace, di seguito "Fondatore", persona nota al notaio, dichiara:

I. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SOS PLANET

Costituisco una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero con lo scopo previsto dall'art. 2 dell'atto costitutivo e dalle seguenti disposizioni. A tale scopo destino un patrimonio iniziale di CHF 50'000 (franchi svizzeri cinquanta mila) con bonifico bancario. Mi impegno a versare tale importo entro 30 giorni dall'iscrizione della fondazione nel registro di commercio.

II. STATUTO

A. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE SOS PLANET

Art. 1 NOME E SEDE

Viene istituita una fondazione autonoma ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero denominata «Fondazione SOS Planet».

Il consiglio di fondazione determina la sede della fondazione nel regolamento.

Art. 2 FINE E ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Il Fondatore intende perseguire a livello nazionale, europeo e globale la lotta contro il cambiamento climatico e, in particolare, adoperarsi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nell'atmosfera al fine di portare le concentrazioni dei gas serra presenti nell'atmosfera ad un livello pari ad almeno 350 PPM equivalenti di CO₂ entro la fine di questo secolo attraverso la promozione della transizione verso le energie rinnovabili, della riforestazione e di tutte quelle attività che contribuiscono a raggiungere tale obiettivo, privilegiando quelle più efficienti. Una volta raggiunto questo livello di concentrazioni (anche dopo la fine di questo secolo), la Fondazione continuerà ad operare per raggiungere e mantenere temperature tali da garantire la continuazione della vita dell'uomo, degli animali e delle piante sulla Terra e per la tutela dell'ambiente in generale. Il Fondatore intende altresì

sensibilizzare, ed eventualmente mobilitare, l'opinione pubblica europea e mondiale influenzando le decisioni dei Governi e dei Parlamenti nazionali al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, anche tramite la promozione di iniziative popolari. Queste ultime dovranno essere valutate secondo il criterio dell'efficienza.

A tale scopo la Fondazione SOS Planet assume i costi per perseguire e realizzare tali obiettivi anche ricorrendo a raccolte di fondi.

La Fondazione SOS Planet può inoltre contribuire a promuovere e finanziare attività svolte da altre organizzazioni o enti pubblici e privati anche internazionali di carattere ambientale che perseguono obiettivi strettamente collegati e pertinenti al fine della stessa Fondazione SOS Planet. Tuttavia, la promozione e il finanziamento di dette attività potrà avvenire solo dopo aver valutato la rilevanza dell'attività e analizzato i costi-benefici della stessa secondo il criterio dell'efficienza.

La Fondazione SOS Planet può altresì (i) stipulare ogni atto o contratto che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento del fine della Fondazione SOS Planet; (ii) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti o istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione SOS Planet; la Fondazione SOS Planet potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. Qualora vi sia lo scopo di lucro, la Fondazione SOS Planet non potrà esercitare alcuna influenza sulla gestione e amministrazione dell'associazione, fondazione, ente o istituzione; (iii) costituire o partecipare a società che svolgono in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi della Fondazione SOS Planet. Qualora vi sia lo scopo di lucro, la detenzione della partecipazione dovrà qualificarsi come gestione patrimoniale e la Fondazione SOS Planet non potrà esercitare alcuna influenza sulla gestione e amministrazione della società; (iv) promuovere e organizzare seminari, simposi, convegni, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione SOS Planet, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; (v) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui al presente articolo; (vi) istituire premi e borse di studi; (vii) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; (viii) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità della fondazione.

Nel quadro del fine stabilito, la Fondazione SOS Planet è attiva in Svizzera e a livello globale.

La Fondazione SOS Planet non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno. L'utile e il capitale della fondazione sono destinati esclusivamente al suddetto scopo.

Il Fondatore si riserva espressamente il diritto ai sensi dell'articolo 86a del Codice civile svizzero di modificare lo scopo della Fondazione.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione SOS Planet è costituito dal capitale iniziale minimo di 50 000 franchi svizzeri versati in contanti dal fondatore.

Ulteriori conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili, sia da parte del Fondatore che da parte di altre persone fisiche o giuridiche, sono sempre possibili. Il Consiglio di Fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti di enti pubblici o privati.

Il patrimonio della Fondazione SOS Planet è amministrato secondo principi dell'efficienza e della prudenza.

B. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE SOS PLANET

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE SOS PLANET

Gli organi della Fondazione SOS Planet sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Ufficio di revisione;
- Eventuali comitati (scientifici, d'azione, d'onore ecc..) istituiti a libera scelta dal Consiglio di Fondazione.

Art. 5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

L'amministrazione della Fondazione SOS Planet compete al Consiglio di Fondazione, composto di almeno una persona fisica o rappresentante di persona giuridica, attiva di norma a titolo onorifico. Un componente del Consiglio di Fondazione assume la carica di Presidente del medesimo. Il Consiglio di Fondazione decide sulla concessione di eventuali gettoni di presenza o indennità a membri o persone cui sono state affidate mansioni particolari.

Art. 6 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO

Per tutta la vita del Fondatore, o fino al momento di una sua decisione in proposito, i membri del Consiglio di Fondazione sono nominati e revocati dal Fondatore. Il Fondatore può revocare i membri del Consiglio di Fondazione in ogni momento e anche in assenza di

giustificato motivo.

Successivamente alla morte del Fondatore, o fino al momento di una sua decisione in proposito, il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa da solo. Quali membri possono essere prese in considerazione soltanto persone che, con le loro posizioni, il loro impegno e le loro competenze dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della Fondazione SOS Planet e che condividono gli stessi valori e la medesima visione del Fondatore.

Art. 7 DURATA DELLA CARICA

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante o fino a una sua decisione in proposito, al Fondatore, Signor Amedeo Clavarino.

In caso di vacanza della carica, il Presidente è nominato dal Consiglio di Fondazione tra i propri membri.

Salvo quanto sopra e quanto previsto dall'art. 6, i membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 6, per ogni periodo amministrativo la nomina del Consiglio di Fondazione è effettuata dai membri in carica tramite cooptazione. Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il Consiglio di Fondazione, per il periodo restante è necessario eleggere dei supplenti.

Salvo quanto previsto dall'art. 6, la destituzione di uno dei membri del Consiglio di Fondazione è sempre possibile purché sussistano motivi fondati, ad esempio una violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione SOS Planet o un'incapacità di esercitare in maniera adeguata la propria carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il Consiglio di Fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza di due terzi.

Art. 8 COMPETENZE

Il Consiglio di Fondazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione SOS Planet.

Il Consiglio di Fondazione è responsabile dell'amministrazione generale della Fondazione

SOS Planet: assume in particolare tutte le competenze che nell'atto costitutivo e nel regolamento non sono espressamente affidate ad altri organi.

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti mansioni irrevocabili:

- disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la Fondazione SOS Planet;
- salvo quanto previsto dall'articolo 6, nomina dei membri del Consiglio di Fondazione e designazione dell'ufficio di revisione;
- approvazione dei conti annuali.

Il Consiglio di Fondazione emana un regolamento regolante i dettagli dell'organizzazione e dell'amministrazione generale della Fondazione SOS Planet (cfr. art. 11), che può modificare in ogni momento nell'ambito della definizione del fine.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a delegare singole mansioni a uno o più dei suoi membri oppure a terzi.

Art. 9 DECISIONE

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, a condizione che nell'atto costitutivo o nel regolamento non sia prevista una maggioranza qualificata oppure l'unanimità. A parità di voti, la decisione finale spetta al Presidente. Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

L'invito alle sedute del Consiglio di Fondazione è spedito, di norma, 30 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Le riunioni possono avvenire anche tramite conferenza telefonica, videoconferenza oppure ogni altro mezzo di comunicazione analogico, purché tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le discussioni e le votazioni.

Art. 10 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE SOS PLANET

Salvo quanto disposto dai regolamenti dei comitati, se previsti, tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione SOS Planet dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 11 REGOLAMENTI

Il Consiglio di Fondazione fissa i principi della sua attività in uno o più regolamenti da sottoporre all'autorità di vigilanza per approvazione.

Art. 12 UFFICIO DI REVISIONE

Conformemente alle disposizioni di legge, il Consiglio di Fondazione, solo qualora richiesto dalla legge, designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati. L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e negli eventuali regolamenti siano adempiute. Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza.

C. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE SOS PLANET

Art. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO

Il Fondatore si riserva il diritto di procedere a una modifica del fine conformemente all'articolo 86a CC.

Il Fondatore si riserva altresì, nei limiti previsti dalla legge, il diritto di modificare l'atto costitutivo.

Salvo quanto sopra, e conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CC, il Consiglio di Fondazione ha il diritto di proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo decise all'unanimità.

Art. 14 SCIoglIMENTO

La durata della Fondazione SOS Planet è illimitata.

La Fondazione SOS Planet può essere sciolta su decisione unanime del Consiglio di Fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e soltanto previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione SOS Planet, il Consiglio di Fondazione devolve almeno il 50% del patrimonio residuo a persone giuridiche aventi sede in Svizzera che perseguono un fine identico o simile, privilegiando quelle più stabili e durature, e che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica.

La restante parte del patrimonio residuo, invece, sarà devoluta alle seguenti organizzazioni in tre parti uguali: Extinction Rebellion UK, Greenpeace Italia e World Wide Fund for Nature (WWF Italia). Qualora al momento di scioglimento della Fondazione una o più di tali organizzazioni fosse non attiva, sciolta o estinta, detto patrimonio residuo viene suddiviso tra le rimanenti in parti uguali o devoluto per intero all'unica rimanente. Qualora dette organizzazioni fossero tutte non attive, sciolte o estinte, il Consiglio di Fondazione devolve questa restante metà del patrimonio residuo alla Chiesa Cattolica italiana.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Consiglio di Fondazione devolve questa restante parte del patrimonio residuo a persone giuridiche che perseguono un fine identico o simile, privilegiando quelle più stabili e durature tenendo in considerazione anche le persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica.

Una reversione del patrimonio della Fondazione SOS Planet al fondatore e ai suoi successori legali è esclusa.

III. NOMINA DEL PRIMO CONSIGLIO DI FONDAZIONE E DELL'UFFICIO DI REVISIONE

Il primo Consiglio di Fondazione si compone dal Fondatore nonché primo Presidente del Consiglio di Fondazione, Signor Amedeo Clavarino.

Quale Ufficio di revisione viene nominato:

BDO AG

IV. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Fondazione SOS Planet è iscritta nel registro di commercio del Cantone Grigioni.

Il presente atto viene compilato in 4 esemplari originali, di cui uno per il Fondatore, uno per la

Fondazione, uno per l'Ufficio del registro di commercio e uno per l'Autorità di sorveglianza.

Coira, il 20.10.2021

Il Fondatore:



Dott. Amedeo Clavarino

DOCUMENTAZIONE PUBBLICA

Il notaio ha reso noto a norma di legge il presente atto al comparente che dispone della capacità di intendere e di volere.

Il comparente si è legittimato nei confronti del notaio presentando un documento personale valido.

Il comparente in seguito dichiara che il documento contiene l'espressione della sua volontà e lo sottoscrive unitamente al notaio.

La documentazione pubblica mediante apposizione della firma e del suggello avviene senza interruzione e in presenza del comparente nell'ufficio del notaio in Coira.

Coira, il 20.10.2021

Reg. B. / 2021 / Nr. 2073

In fede di che:
Il notaio



fic. iur. Ilario Bondolfi

